



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2008

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato

ONOREVOLI SENATORI. – L'attuale disciplina della professione forense, risalente all'ormai lontano 1933, con le molte norme di modifica che si sono succedute negli anni, appare non più adeguata – per un verso – a soddisfare l'imprescindibile esigenza di attuare il fondamentale principio costituzionale del diritto dei cittadini alla difesa e – per l'altro verso – a consentire uno svolgimento delle stesse attività professionali che sia rispondente ai requisiti di dignità e decoro che devono presiedere alle delicate funzioni dell'avvocato.

Né può ritenersi che la auspicata riforma dell'ordinamento forense possa essere correlata al pur ventilato progetto di riordino dell'intero comparto delle libere professioni, vuoi per i tempi incerti legati al varo di una tale normativa, vuoi per la specificità della professione forense il cui rilievo costituzionale, teso a garantire alla società in cui opera l'avvocato il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nella applicazione della legge (così la risoluzione del Parlamento europeo P6_TA(2006)0108 del 23 marzo 2006), la distingue da tutte le altre professioni intellettuali.

Di qui la necessità, sulla scorta di quanto già lodevolmente prospettato da una recente proposta presentata nel corso della legislatura in corso (atto Camera n. 1004 d'iniziativa dell'Onorevole Pecorella) e riecheggiato anche in un precedente disegno di legge avanzato nella legislatura passata (atto Senato n. 963 di iniziativa dei senatori Calvi e altri), la necessità di dotare l'avvocatura di una autonoma disciplina al pari, del resto, di

quanto già realizzato per la magistratura con la riforma dell'ordinamento giudiziario.

In tale prospettiva la nuova disciplina della professione forense, diversamente da quanto previsto dai progetti di riordino delle strutture ordinamentali delle professioni intellettuali genericamente intese, le cui finalità di sviluppo economico del Paese portano a valorizzare i principi di libertà di concorrenza e di accesso, ipotizza invece una disciplina volta ad assicurare l'indipendenza, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei componenti il ceto forense, con l'obiettivo di garantirne la qualità dei servizi resi, a tutto vantaggio della clientela e della società, per la salvaguardia dell'interesse pubblico. Con la conseguenza che la qualità della prestazione resa dall'avvocato finisce per assumere – in un simile contesto – una valenza del tutto particolare che va ben al di là del semplice interesse del cittadino ad avere una prestazione adeguata, presentandosi piuttosto come il mezzo per la concreta realizzazione del diritto alla difesa scolpito nella Carta costituzionale.

Negli ultimi decenni l'avvocatura è stata coinvolta in trasformazioni sociali profondissime, ne è stato riconosciuto il ruolo e la rilevanza costituzionale, quale professione che concorre – in principalità insieme alla magistratura – a realizzare e garantire il servizio della giustizia e, dunque, ad assicurare la tutela di tutti i diritti della cittadinanza.

Testimonianza palese è data dal numero sempre maggiore di funzioni che incombono sull'avvocato e sugli enti pubblici associativi che rappresentano la categoria e che coordi-

nano e vigilano sull'esercizio dell'attività forense.

D'altronde gli iscritti negli albi degli avvocati hanno subito una esponenziale crescita, ponendo l'Italia al vertice della classifica dei Paesi europei con più avvocati, come è palesato dalle più recenti rilevazioni statistiche in ambito continentale.

Il sistema ordinistico ha rivelato una straordinaria capacità di governo del sempre più ampio mondo dei professionisti legali, ma vacilla sotto il peso di una legislazione così antica, peraltro resa frammentaria ed incompleta da una serie di interventi normativi succedutisi nel tempo a seguito di esigenze contingenti.

La riforma dell'ordinamento professionale è in cantiere da ormai molti decenni ed ha visto in campo proposte di svariati ed autorevoli esponenti della politica nazionale e del diritto. Mai, però, questi tentativi sono stati coronati da successo.

È tuttavia oggi chiaro a tutti che la competitività del nostro Paese, in termini sia di capacità di attrarre investitori e capitali sia di difendere il livello di vita dei cittadini e dei residenti in Italia non può che passare per un sistema di giustizia più efficiente e al passo con i tempi. L'avvocatura italiana è in grado di rispondere a questa sfida, a patto che sia supportata da una progressiva riforma delle strutture e dei servizi giudiziari, ma anche da strutture di organizzazione e da regole professionali più moderne.

Per questi motivi si vorrà convenire che la riforma dell'ordinamento forense deve rientrare tra le prime e più significative ambizioni di questa legislatura.

Il progetto di riforma che qui si presenta non costituisce la mera formalizzazione di un'idea personale o del disegno di pochi ma, al contrario, mira a recepire sensibilità ed istanze - innanzitutto pratiche ed operative - che sono state a più riprese espresse non solo dalle varie anime della professione in Italia, ma anche dai massimi esponenti della magistratura e della società civile.

L'idea fondamentale che pervade l'articolo è quella per cui, anziché puntare ad una deregolamentazione selvaggia, risulta più produttivo mirare ad una regolamentazione migliore, che si ponga a garanzia degli interessi del cittadino-cliente e del superiore interesse al funzionamento del «servizio giustizia».

TITOLO I - Disposizioni generali.

L'*incipit* dell'articolato normativo (articolo 1) provvede a collocare la professione forense nell'attuale complesso quadro ordinamentale, ribadendo gli obiettivi di indipendenza e competenza dell'avvocato, funzionali alla realizzazione dei diritti che ai cittadini sono conferiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle leggi.

Diviene così necessario esplicitare, nell'ambito della medesima disposizione, l'obiettivo dell'ordinamento forense: coniugare gli obiettivi di organizzazione dell'attività professionale con gli strumenti di garanzia della collettività circa l'indipendenza e la qualità della prestazione professionale forense.

Si provvede poi alla caratterizzazione dell'attività forense, indicando la rappresentanza dei singoli dinanzi a tutte le giurisdizioni ma anche la fondamentale funzione di informazione giuridica al cittadino.

All'individuazione di queste alte funzioni corrisponde la conferma ed il rafforzamento dei doveri di moralità e onorabilità che risultano coesenziali al decoro del patrocinatore. In questa sede (articolo 3) si dà finalmente una copertura legislativa alla normazione deontologica forense e alla necessità di un codice deontologico, pilastri fondamentali dell'etica professionale, riconosciuti da decenni dalla giurisprudenza ma mai fissati in modo chiaro in un contesto normativo primario.

Tra l'altro va sottolineato che la normativa deontologica è esplicitamente funzionalizzata nel progetto normativo alla «finalità di tute-

lare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che dev'essere esercitata per la prevalente tutela dell'interesse del cliente», esprimendo così una volta per tutto lo scopo e la funzione di servizio del sistema ordinistico.

Con il successivo articolo 4 si affronta in modo organico la questione dell'esercizio in forma associata e societaria della professione, una necessità improrogabile alla luce dell'evoluzione strutturale cui sono andati necessariamente incontro gli studi legali. La normativa pone quale punto fermo la necessità che i partecipanti di società aventi ad oggetto l'esercizio di attività forense siano tutti abilitati allo svolgimento della professione, onde evitare in radice fenomeni di speculazione o di perdita della necessaria indipendenza nello svolgimento delle attività difensive.

Si prevede, in conformità alle recenti novelle legislative, anche la possibilità di costituire società od associazioni multidisciplinari.

Con l'articolo 5 si ribadisce l'obbligo per l'avvocato di osservare il segreto professionale, un principio di tutela della clientela di recente ribadito con forza dalla giurisprudenza italiana ed europea quale principio generale dell'ordinamento.

L'articolo 8 introduce una assoluta novità nel panorama normativo italiano: si danno un riconoscimento normativo ed una garanzia rispetto ad un fenomeno già ampiamente esistente di fatto, ossia la specializzazione dei professionisti in singoli rami del diritto, che è andata di pari passo con la sempre maggior complessità dell'ordinamento, sostanziale e processuale.

La legge si pone come obiettivo quello di garantire che alla spendita del titolo di specialista corrisponda un'effettiva preparazione specifica. Perciò è previsto che tale titolo si possa conseguire ed utilizzare solo all'esito di un percorso formativo specifico, di durata almeno biennale e consistente in un impegno formativo non inferiore alle duecentocin-

quanta ore. È evidente come questo rilevante impegno cui il professionista si sottopone per fregiarsi del titolo di specialista, unito alla concreta pratica nel settore prescelto, rappresenti una oggettiva garanzia per il cliente - anche privo della possibilità di informarsi sul *curriculum* del professionista - che il mandato difensivo verrà svolto con particolare capacità settoriale.

Con questo strumento si ritiene di raggiungere un equilibrio tra l'unità della professione di avvocato, che rimane assolutamente tale, e la improrogabile necessità di qualificare i settori di attività a vantaggio dell'utente.

Al medesimo scopo, la corretta e completa informazione dei cittadini interessati a fruire di servizi legali, è volto il successivo articolo 9. Ivi si prevede, in omaggio ai principi della concorrenza, che sia consentita senza specifici limiti l'informazione al pubblico sull'attività professionale (cosiddetta pubblicità), purché sia veritiera, non elogiativa, non ingannevole né comparativa. Si vuole così permettere al professionista dinamico di farsi conoscere e scegliere, senza che ciò comporti lo scadimento dei toni con i quali il legale si rivolge al pubblico e senza che il prestigio e la serietà della figura dell'avvocato vengano compromessi.

Altro punto di rilevantissima innovazione, del tutto estraneo alla precedente legislazione, è l'obbligo di formazione continua, che l'avvocatura ha già dimostrato di volersi dare volontariamente a partire dall'anno corrente e che ha come preciso e specifico obiettivo quello di garantire i clienti rispetto alla continua e costante preparazione teorico-pratica di tutti i patrocinatori iscritti. L'obiettivo, pur ambizioso, è quello di far sì che l'interessato possa scegliere con tranquillità il proprio legale tra tutti coloro che risultano iscritti nell'albo, avendo la sicurezza che il professionista si è tenuto aggiornato circa le novità legislative e giurisprudenziali. Il perseguimento di questo scopo così impegnativo (nell'ambito di una categoria che sfiora

oramai i duecentomila iscritti) beneficia, peraltro, dal combinarsi dell'obbligo di aggiornamento con la possibilità di conseguire titoli specialistici e con la verifica di idoneità quale presupposto per la permanenza negli albi (di cui al successivo articolo 19).

L'articolo 11 provvede a colmare un vuoto normativo che caratterizza l'Italia rispetto alle altre nazioni europee: quasi ovunque è infatti previsto che il professionista stipuli una polizza assicurativa per tutelare il cliente rispetto a mancanze che contraddistinguono la prestazione dell'attività professionale, e che possa garantire un adeguato ristoro del danno da ciò derivante. Con la disposizione in commento anche nell'ordinamento italiano ciò diverrà obbligatorio; la trasparenza è assicurata dall'obbligo di comunicare gli estremi della polizza sia al cliente (a semplice richiesta) sia al consiglio dell'ordine competente.

Per la regolamentazione delle tariffe professionali si è scelta una normazione di tipo flessibile, traendo spunto dalla giurisprudenza comunitaria, che più volte si è dovuta occupare del tema. Si prevede, infatti, che il consenso cliente-avvocato sia la fonte fondamentale per la determinazione del compenso, con l'obbligo per il Ministero della giustizia - al contempo - di formulare ed aggiornare una tariffa professionale che dia conto dei livelli tariffari che debbono essere considerati nei casi di assenza di accordo; si prevedono anche delle soglie minime e massime inderogabili oltre le quali il compenso risulterebbe anomalo. L'articolato ripristina il divieto del cosiddetto «patto di quota lite», ossia della possibilità che l'avvocato percepisca una percentuale degli utili ricavati dal cliente dalla controversia: si tratta di una norma di moralità (presente anche nel codice deontologico degli avvocati europei) volta ad evitare il rischio di casi di ingiusto arricchimento ai danni di clienti in stato di necessità.

L'articolo 13 conferma sostanzialmente l'attuale assetto in materia di sostituzione

di avvocati, dando luogo però ad una previsione legislativa più precisa e chiara.

TITOLO II - Albi, elenchi e registri.

La condizione di esercente la professione legale rimane affidata ad un sistema trasparente di pubblicità, descritto nel seguente articolo 14. Qui si indicano gli albi ed elenchi conservati dai consigli dell'ordine circondariale, con un'elencazione ordinata e completa, più chiara rispetto alla normazione frammentaria del passato. L'articolo provvede, tra l'altro a sistematizzare alcune novità degli ultimi anni (ad esempio l'introduzione della figura dell'avvocato stabilito, operata dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, prevedendone il relativo registro) e della legge di riforma stessa (per esempio si prevedono gli elenchi degli avvocati specialisti).

Si provvede a creare, per la prima volta, un elenco nazionale degli avvocati, compilato annualmente dal Consiglio nazionale forense (CNF): la assenza di una raccolta ufficiale degli albi ha portato in passato notevolissime difficoltà, in particolare allorché era necessario sapere se un soggetto fosse o meno iscritto in un albo in un qualche circondario italiano, e raramente era possibile acquisire la certezza assoluta che non lo fosse a fronte della frammentazione delle informazioni tra gli oltre centosessanta ordini.

Un articolo migliore e più sistematica veste è data anche alla disposizione in tema di iscrizioni e cancellazioni (articolo 15), che viene coordinata anche con gli obblighi in tema di formazione permanente, evitando - tra l'altro - che possa inserirsi nell'albo colui che ha superato l'esame di abilitazione in epoca remota e non si è mai iscritto.

Anche in tema di cancellazione amministrativa (ossia non in seguito a procedimento disciplinare) la procedura è chiarita ed esplicitata, sviluppando la prassi originatasi dalle precedenti assai sintetiche norme a tutela dei diritti del professionista interessato.

Il tema delle incompatibilità è stato, nel corso degli ultimi anni, soggetto ad un dibattito intenso, imperniato sull'opportunità che l'iscritto negli albi forensi svolga anche altre professioni e, se sì, quali di queste ultime siano strutturalmente e deontologicamente compatibili con quella d'avvocato.

Nel presente testo si è optato per una linea di rigore, al fine di garantire l'esclusiva dedizione dell'avvocato all'attività forense, anche nell'ottica di dare un senso allo sforzo che gli iscritti profonderanno in tema di aggiornamento e specializzazione. In tal senso si è ritenuta compatibile solo l'iscrizione nei registri dei pubblicisti e dei revisori contabili.

Peraltro va ricordato che l'articolo 17, subito seguente, fa salve alcune situazioni già previste nel precedente ordinamento, ed in particolare si ha riguardo alla condizione degli avvocati che svolgano al contempo la funzione di docenti universitari o delle scuole superiori (con opportuna specificazione che l'insegnamento debba essere di diritto), come anche a quella degli avvocati in servizio presso gli uffici legali di enti pubblici.

L'articolo 18 prevede dei casi di sospensione necessaria dall'esercizio della professione, che concernono l'assunzione delle più alte cariche dello Stato, o l'assunzione di funzioni di governo degli enti regionali e locali, con esclusione delle realtà di minori dimensioni (non sono sospesi gli avvocati presidenti o assessori di province fino a trecentomila residenti, né i sindaci o gli assessori di comuni fino a centomila residenti). Di tutta evidenza la *ratio* della disposizione, che mira ad evitare per un verso commistioni tra l'esercizio di importanti cariche istituzionali e lo svolgimento dell'attività professionale, e per altro verso ad evitare che il titolare di tali importanti *munera publica* possa avvantaggiarsi della posizione assunta per acquisire vantaggi nello svolgimento della professione. È poi prevista una sospensione a richiesta dell'iscritto, che non può essere

concessa più di una volta, e ha durata massima di cinque anni.

L'articolo 19 introduce un importante principio di sistema, e cioè il principio per cui l'iscrizione nell'albo deve effettivamente corrispondere allo svolgimento della professione. Si prevede pertanto un meccanismo di verifica ed accertamento dell'esercizio continuativo ed effettivo della professione, che potrà essere basato sul reddito professionale minimo, e sarà disciplinato da un regolamento del Consiglio nazionale forense, sentita la Cassa di previdenza. L'istituzione investita del compito della verifica periodica (almeno ogni due anni) è ovviamente l'ordine di appartenenza, con la previsione di poteri surrogatori in capo al Consiglio nazionale.

L'articolo 20 integra un'altra importante innovazione, con riguardo all'accesso all'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. Verrà conservata la possibilità di accesso diretto mediante specifico esame, ma muta profondamente la modalità più ricorrente che era - di fatto - quella del mero decorso del tempo (dodici anni di esercizio professionale). Per diventare «cassazionisti», oltre alla anzianità minima di dieci anni, sarà necessaria la proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata dal Consiglio nazionale forense, con verifica finale dell'idoneità.

L'articolo 21 precisa le condizioni in base alle quali è possibile mantenere l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo per gli avvocati degli enti pubblici; si tratta del recepimento di elementi già maturati nella giurisprudenza domestica, che oggi vengono consacrati in legge: sono ribadite le condizioni di autonomia ed indipendenza del professionista, la preposizione alla esclusiva cura della trattazione degli affari legali dell'ente, e soprattutto viene stabilito, con innovazione che fa salvi i diritti quesiti, che tale *status* potrà in futuro essere mantenuto anche in enti privatizzati, purché tali enti di diritto

privato siano «partecipati prevalentemente da enti pubblici». È poi precisato che in ogni caso tali avvocati sono soggetti alla potestà disciplinare dell'ordine.

TITOLO III – Organi e funzioni degli ordini forensi.

Il titolo III della legge disciplina la struttura ordinistica, confermando le linee essenziali dell'attuale modello organizzativo nel quale la categoria professionale degli avvocati è organizzata, ma con un ulteriore sforzo in direzione di una modernizzazione delle funzioni dei consigli dell'ordine circondariale, e di quelle del Consiglio nazionale.

Il Titolo III si apre con una disposizione che presenta respiro sistematico, affrontando la questione della definizione dell'ordine forense (articolo 22), e merita un necessario approfondimento.

La norma si sforza di fornire una definizione compiuta di un'istituzione giuridica, l'ordine professionale, sulla quale da molto tempo la dottrina si confronta e si interroga. L'Ordine forense altro non è che l'insieme degli iscritti negli albi degli avvocati (comma 1). Sotto questo profilo, l'espressione descrive solo una comunità di soggetti qualificata dal fatto di svolgere la stessa professione, e come tale non indica l'esistenza di un ente unico nazionale, né a maggior ragione lo istituisce. L'Ordine presenta però anche un substrato organizzativo, nel senso che esprime delle istituzioni rappresentative di governo degli iscritti, a livello locale e nazionale; di qui il comma 2, in forza del quale l'Ordine si articola nel Consiglio nazionale e nei consigli degli ordini distrettuali e circondariali.

La costruzione teorica è solo apparentemente contraddittoria: in realtà, trattandosi di comunità di persone organizzate secondo diritto, è fenomeno consueto alla scienza pubblicistica distinguere tra il livello personalistico e quello istituzionale. Senza tema di invocare categorie assai impegnative sotto

il profilo concettuale, potremmo dire che, nel senso che andiamo spiegando, l'ordine assomiglia ai concetti di Stato – comunità e di Stato – apparato.

L'ordine appare dunque in questo senso un concetto unitario ma dotato di un doppio substrato, quello personalistico e quello istituzionale, una sorta di *Giano bifronte*. Per un verso si tratta di un ente pubblico istituito e previsto dalla legge, con funzioni da questa determinate; per altro verso esso è anche l'associazione obbligatoria di coloro che esercitano la medesima professione, e non a caso gode della protezione costituzionale fornita anche dall'articolo 18 della Costituzione. L'ordine è una comunità (locale o nazionale) di soggetti qualificata professionalmente ed «ordinata», appunto, secondo diritto, nonché organizzata secondo un modello di autogoverno, con organismi dirigenti espressione della stessa categoria. In questo senso l'ordine acquisisce una certa forma di soggettività unitaria, ancorché articolato tra livello nazionale e territoriale, in maniera in qualche modo simile a quanto accade per le articolazioni dello Stato (e non a caso in dottrina gli ordini sono stati anche ritenuti esempi di ordinamenti sezionali, rispetto all'ordinamento generale).

La formulazione normativa prescelta trova un importante precedente nell'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che reca l'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, e ha il merito di codificare in modo formale i risultati dell'elaborazione scientifica e giurisprudenziale in materia, richiamando espressamente al comma 3, a proposito sia del Consiglio nazionale che dei consigli locali, il concetto di «ente pubblico non economico a carattere associativo».

Si è infatti ritenuto di valorizzare l'autonomia degli ordini territoriali rispetto alla struttura nazionale, sia con l'esclusione di forme gerarchiche, sia optando per una definizione esplicitamente «associativa» di entrambe le entità («enti pubblici non economici a carat-

tere associativo»). Ciò assume particolare rilievo, poiché valorizza il substrato personalistico dell'ente: gli ordini sono sì enti pubblici, soggetti pertanto al principio di legalità, ma sono anche gli organismi esponenziali di una comunità. La definizione in questi termini offre maggiore copertura formale ai momenti e ai casi di rilievo giuridico della manifestazione di volontà degli associati (ad esempio, le assemblee).

In analogia ad analoghi indirizzi propri dei progetti di riforma delle professioni, si è poi affermata l'autonomia patrimoniale, finanziaria, organizzativa del Consiglio nazionale e degli ordini territoriali, e si è ribadita la soggezione di tali enti alla vigilanza del Ministero della giustizia, con l'esclusione dell'applicabilità delle norme in materia di contabilità pubblica, ma con la prescrizione della necessità di tenere una contabilità compiuta, analitica, e sistematica, in ossequio ai principi di trasparenza e veridicità che debbono necessariamente presiedere ad ogni gestione patrimoniale, finanziaria ed economica.

L'articolo 23 e l'articolo 24 ribadiscono la «geografia ordinistica» attuale con la presenza di un ordine per ogni circondario di tribunale, ma innovano quanto alla previsione degli organi interni, aggiungendo all'assemblea, al presidente, al segretario e al tesoriere il collegio dei revisori dei conti, che è nominato dal presidente del locale tribunale, a garanzia di maggiore trasparenza, e per evitare ogni rischio di «corto circuito» controllatore-controllati, che anche solo per ipotesi potrebbe verificarsi.

L'organo assembleare è disciplinato dall'articolo 25, i suoi compiti principali consistono nell'elezione dell'organo di governo dell'ordine, cioè il consiglio dell'ordine, entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla scadenza, e nell'approvazione dei conti preventivi e consuntivi. Viene invece rimodulata la composizione dei consigli dell'ordine, in modo da tenere conto delle realtà metropolitane dove il numero degli iscritti è assai alto; i nuovi consigli potranno così

essere composti fino ad un massimo di venticinque membri, se gli iscritti supereranno le cinquemila unità. Il regolamento per l'elezione dei componenti il consiglio è emanato dal Consiglio nazionale, ma è prevista una norma a tutela delle minoranze, per cui ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere. Altra importante misura è il subentro del primo dei non eletti, in caso di cessazione dal mandato di un eletto. La durata del consiglio è aumentata dagli attuali due anni, da sempre ritenuti troppo brevi, a tre anni, e viene per la prima volta introdotto un limite al cumulo di mandati, che non possono superare i tre consecutivi. Sono poi stabilite delle cause di incompatibilità che mirano ad assicurare la piena indipendenza del mandato e ad evitare il rischio di conflitti di interesse (articolo 26, comma 10). È confermata la giurisdizione del Consiglio nazionale sui reclami elettorali.

Di notevole momento gli articoli 27 e 28 della legge, che prevedono i compiti e le funzioni del consiglio dell'ordine.

Com'è noto la riforma prevede lo spostamento delle funzioni disciplinari decisorie ad un organo distrettuale. A fronte di tale previsione, il Consiglio, oltre a confermare gli altri tradizionali poteri, riceve nuovi e importantissimi compiti, quali la cura e l'istituzione delle scuole forensi, vero cardine del sistema di accesso alla professione, la vigilanza non solo sulla condotta deontologicamente rilevante degli iscritti, ma anche sulla formazione continua degli iscritti prevista dall'articolo 10; l'ordine può inoltre costituire camere arbitrali o organismi di risoluzione alternativa delle controversie, e controlla l'esercizio effettivo e continuativo della professione. La previsione della possibilità di dar luogo ad Unioni tra ordini (a carattere regionale o interregionale) valorizza forme di aggregazione già oggi presenti che, senza nulla togliere alla autonomia e alle competenze istituzionali dei singoli ordini, hanno dimostrato grande vitalità in ter-

mini di capacità propositiva e di razionalizzazione delle iniziative.

Le maglie del potere impositivo già riconosciuto dalla legge vengono allargate dal comma 3 dell'articolo 27: per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate in questo articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'Avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali, il consiglio è autorizzato a fissare un contributo annuale o contributi straordinari a carico degli iscritti e a determinare i contributi per l'iscrizione, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. È poi finalmente chiarito che il consiglio provvede anche alla riscossione del contributo dovuto al Consiglio nazionale.

L'articolo 28 introduce una modernizzazione di sicuro rilievo: viene istituito presso l'ordine lo sportello per il cittadino, un ufficio tenuto gratuitamente a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso alla giustizia. Si tratta di una innovazione che contribuisce a configurare nell'ordine forense una istituzione al servizio della cittadinanza, oltre che degli iscritti, e mira a rafforzare il ruolo sociale dell'avvocatura. I consigli potranno funzionare anche attraverso commissioni interne, nella loro piena autonomia (articolo 30), e potranno essere sciolti e commissariati in casi particolarmente gravi: se non sono in grado di funzionare regolarmente; se non adempiono agli obblighi prescritti dalla legge; se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico (articolo 31).

Gli articoli 32 e seguenti disciplinano il Consiglio nazionale forense. Ad importanti innovazioni di tipo oggettivo (aumento delle funzioni) non corrispondono modifiche sulla composizione dell'organo: trattandosi infatti di un giudice speciale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 102 della Costituzione

e della VI disposizione transitoria della Costituzione, non si è voluto rischiare di modificarne l'assetto strutturale, anzi se ne sono rafforzati i caratteri di terzietà, indipendenza ed autonomia, in modo da garantire la continuità della giurisdizione speciale stessa. Analogamente a quanto previsto per il consiglio dell'ordine, è posto un limite di tre mandati consecutivi, e sono confermate le attuali modalità di votazione dei componenti, secondo il tradizionale principio di ponderazione che tiene comunque conto del numero degli iscritti negli albi. La durata è aumentata da tre a quattro anni, parallelamente a quanto disposto per gli ordini locali (da due a tre anni).

Così come i consigli dell'ordine rappresentano istituzionalmente l'avvocatura a livello nazionale, il Consiglio nazionale ha rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, e adotta i numerosi regolamenti di attuazione previsti dalla legge, secondo il procedimento già descritto (articolo 1, comma 5).

Soffermandoci in particolare sulle nuove attribuzioni, è definitivamente sancito che il CNF emana ed aggiorna il codice deontologico, con la più ampia consultazione degli ordini locali, anche per il tramite di una commissione interna aperta alla partecipazione degli ordini circondariali; promuove attività di coordinamento dei consigli dell'ordine, a garanzia di *standard* minimi di omogeneità di criteri di esercizio delle funzioni su tutto il territorio nazionale; presiede al sistema delle specializzazioni, che disciplina con proprio regolamento; istituisce e disciplina l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali. Ovviamente mantiene tutte le competenze giurisdizionali (articolo 34 e 35). L'articolo 36, nel prevedere casi di ineleggibilità ed incompatibilità, appare coerente con il quadro costituzionale di riferimento, e rafforzando la terzietà dell'organo, soddisfa l'e-

sigenza, necessariamente sottesa a qualunque revisione della vigente disciplina dei Consigli nazionali dotati di attribuzioni giurisdizionali, di confermare e anzi rafforzare la loro autonomia, indipendenza, imparzialità e terzietà, in conformità all'articolo 108, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria e finale della Costituzione.

TITOLO IV - Accesso alla professione

In tema di accesso, i «Rapporti con l'Università», disciplinati dagli articoli da 38 a 40, rappresentano una novità di rilievo e rendono evidente l'intento dell'avvocatura di gettare un ponte, non soltanto più ideale, tra l'insegnamento accademico e lo svolgimento della professione là dove si prevede (articolo 38) «il carattere professionalizzante» degli insegnamenti universitari destinati a promuovere «l'orientamento pratico e casistico degli studi» che, pertanto, diventa una insostituibile palestra per il futuro esercizio dell'attività difensiva.

Milita del resto in tale direzione la prevista integrazione (articolo 39) dei consigli delle facoltà di giurisprudenza con il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, ovvero la semplice partecipazione dei presidenti dei consigli dell'ordine nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza, a riprova del necessario dialogo e della indispensabile collaborazione tra foro e accademia per il perseguimento dei fini «di cui all'articolo 38». Fini, questi, tanto essenziali da prevedere che per il loro perseguimento possano essere stipulate «convenzioni-quadro», anche di carattere finanziario, tra università e consigli dell'ordine e che si possa, addirittura, giungere alla costituzione, da parte del Consiglio nazionale forense e della Conferenza dei presidenti delle facoltà di giurisprudenza, di un osservatorio permanente congiunto (articolo 40).

Al « tirocinio professionale », consistente nell'addestramento, a contenuto teorico e

pratico, del praticante avvocato, sono dedicati gli articoli da 41 a 43.

Presupposto fortemente innovativo per l'esercizio del tirocinio è il superamento di un test di ingresso (articolo 41, comma 2) ritenendosi che l'accertamento di una adeguata preparazione di base del candidato « sui principi generali degli ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali » rappresenti un indefettibile elemento qualificante della prima soglia di accesso alla professione forense.

Viene quindi affermata, in perfetto parallelismo con l'esercizio della professione di avvocato cui tende, l'incompatibilità del tirocinio con lo svolgimento di qualunque rapporto di impiego pubblico o privato e con l'esercizio di attività di impresa (articolo 41, comma 5) e se ne prevede la significativa durata « in forma continuativa per ventiquattro mesi » (articolo 41, comma 6) a dimostrazione della serietà dello svolgimento formativo della pratica, con obbligo per l'avvocato, presso cui il tirocinio viene svolto, di limitare il numero dei praticanti a « non più di due » assicurando inoltre « che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso » (articolo 41, comma 8).

Importante precisazione, al fine di fugare timori che potrebbero rivelarsi disincentivanti e comunque ostativi a un ordinato e generalizzato svolgimento del tirocinio, è quella per cui « il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale » prevedendosi, peraltro, l'obbligo di un adeguato compenso a favore del praticante « decorso il primo anno » e « commisurato all'apporto dato » (articolo 41, comma 9).

Novità di grande momento è, infine, l'abolizione del patrocinio provvisorio, che nel vigore della attuale normativa tanti problemi ha generato a motivo delle attese connesse alla creazione di un fallace *status* libero-professionale di carattere temporaneo, che nella proposta ora in discussione viene sostituito dalla più tenue, ma assai più ragionevole, possibilità di « esercitare attività professio-

nale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica» (articolo 41, comma 10), a sua volta responsabilizzato con l'obbligo di effettuare i dovuti controlli, evitandosi, così, di alimentare ulteriormente un mercato professionale per così dire parallelo (la concessione del patrocinio abilitando il praticante a un ampio spettro di giudizi) ma destinato a cessare inevitabilmente con il maturare del sessennio dall'abilitazione.

L'articolo 42 si preoccupa, poi, di chiarire - e l'argomento è dei più importanti - che il tirocinio oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale «consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto», per lo stesso periodo di ventiquattro mesi, «di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi» aventi un carico didattico non inferiore a duecentocinquanta ore per l'intero biennio, tale determinato tenuto conto della imprescindibile e fortemente impegnativa frequenza obbligatoria dello studio legale. Trattasi di innovazione che metterà a dura prova la capacità dei consigli dell'ordine di istituire e organizzare le scuole forensi [articolo 27, comma 1, lettera c)] e servirà anche a misurare la maturità delle associazioni forensi a rendersi compartecipi della formazione professionalizzante, ma che non può essere diversamente ovviata se veramente si vuole creare una nuova figura di avvocato al passo con i tempi. La frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato prevede verifiche intermedie e una verifica finale del profitto, affidate a una commissione composta di avvocati, magistrati e docenti universitari in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Per venire incontro alle necessità dei giovani praticanti si è poi previsto che i consigli dell'ordine possano istituire borse di studio o altre forme di agevolazione per la frequenza di tali corsi. La disciplina dei corsi integrativi è necessariamente sommaria e le regole particolari dovranno essere dettate dal Consiglio nazionale

forense in sede regolamentare. Al fine di evitare gli inconvenienti verificatisi in passato (il cosiddetto «turismo d'esame») si è confermata la regola che il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte d'appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Compiuto il biennio di tirocinio viene rilasciato (articolo 43) il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato, nel rispetto di un limite temporale di validità del detto certificato.

Degna di nota la previsione che il tirocinio, proprio perché professionalizzante, possa essere utilmente svolto, per gli apporti che se ne possono ritrarre, anche presso l'Avvocatura dello Stato o un ufficio legale di enti pubblici oltre che in un altro Paese dell'Unione europea, ancorché in tale ultima evenienza per non più di sei mesi.

All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sono infine dedicati gli articoli da 44 a 49.

Intanto, innovazione certamente qualificante è l'introduzione di un limite di età (50 anni) oltre il quale non è più possibile l'ammissione all'esame (articolo 44, comma 1). La novità si giustifica con la previsione di un elevato grado di professionalità per il «nuovo» avvocato, fondato sull'esercizio continuativo della professione (articolo 19), che pertanto non può essere riconosciuto a persone che, diversamente da chi ha iniziato fin da giovane ad esercitare la professione d'avvocato, e solo quella, mostrano invece di svolgere l'attività professionale in modo assolutamente marginale, accedendo all'avvocatura magari dopo diverse esperienze di lavoro.

Altra rilevante novità è la previsione di una preselezione informatica, che deve precedere l'esame di Stato (articolo 45) disciplinato da apposito regolamento del Ministro della giustizia, ritenendosi ormai non più sostenibile un accesso alla professione scarsamente controllato, sotto il profilo qualitativo,

qual è quello attualmente in vigore, laddove l'esperimento di una prova di tal fatta ha sicuramente il pregio di operare opportune scremature tra i candidati a tutto vantaggio di un più elevato loro grado di preparazione.

Argomento delicato è quello dell'esame di Stato, cui si dedica l'articolo 46, dubitandosi che a una tale prova, che da sempre è vista come molto aleatoria ma che peraltro è imposta per legge (articolo 33, quinto comma, della Costituzione), possa affidarsi con sicurezza la verifica della preparazione professionale del laureato anche se, d'altro canto, neppure i corsi di formazione possono dare garanzia di uguaglianza di trattamento tra i vari circondari potendosi, con essi, addirittura aggravare l'inconveniente di valutazioni compiacenti. Ne viene, in definitiva, che la parità di trattamento può essere sostanzialmente meglio attuata attraverso l'esame, introducendo peraltro rilevanti e rigorose modifiche alle sue regole attuali, ritenute del tutto insoddisfacenti.

Innovazione da tutti attesa è la previsione del divieto di utilizzo di codici commentati durante le prove scritte, pena l'esclusione del candidato dall'esame, dal momento che questa concessione aveva reso estremamente difficoltosa la valutazione degli elaborati in quanto tutti molto simili nella soluzione, modellata sulle massime di giurisprudenza poste a corredo dei codici, così che era impedita la verifica della effettiva preparazione dei candidati.

Si è inoltre prevista una preselezione per test, come nei concorsi di magistrato e notaio, della quale già si è detto.

In concreto, l'esame si articola su due prove: una scritta, avente ad oggetto la redazione di un atto, finalizzata a dimostrare la conoscenza dei diritti fondamentali, sia sostanziali che processuali, da parte del candidato; e una orale, volta a dimostrare la conoscenza di tutte le materie fondamentali, tra cui ordinamento professionale e deontologia.

Per la valutazione della prova scritta è prevista l'assegnazione, a favore di ogni compo-

nente della commissione d'esame, di un determinato numero di punti di merito.

Nella impossibilità di consentire lo svolgimento dell'esame in una singola sede, atteso il numero da sempre molto elevato di candidati e in ogni caso per i tempi lunghissimi che richiederebbe la correzione di un numero rilevantissimo di elaborati e l'espletamento delle conseguenti prove orali, le prove scritte si svolgeranno presso le diverse sedi di Corte d'appello prevedendosi che il Ministro della giustizia determini, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte d'appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale seguirà invece nella sede della prova scritta.

Al fine della semplificazione delle operazioni di valutazione sono previsti, per norma (articolo 46, comma 5), taluni criteri di valutazione.

La turbativa del regolare svolgimento della prova d'esame è sanzionata con la pena prevista dall'articolo 326 del codice penale per l'autore del fatto e la denuncia dei candidati responsabili dell'illecito alla commissione distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all'albo.

Delle commissioni esaminatrici si occupa l'articolo 47 che, tra l'altro, prevede espressamente la possibilità per il Consiglio nazionale forense di nominare ispettori per il controllo della regolarità di svolgimento delle prove sia scritte che orali, da scegliersi tra avvocati iscritti nello speciale albo per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.

L'articolo 48 detta la disciplina transitoria per la pratica professionale prevedendo che, fino al quinto anno successivo all'entrata in vigore della legge, l'abilitazione all'esercizio professionale può essere consentito con il superamento di un esame differenziato al termine di un periodo di tirocinio che, diversamente da quanto contemplato dall'articolo 41, non prevede la frequenza di corsi di formazione.

L'articolo 49 detta infine la disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, in questo caso articolato su tre prove scritte e in una prova orale, con potere, previsto dall'articolo 46, per la commissione d'esame, nell'ambito delle prove scritte, di annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato che costituiscono motivazioni di voto (e fanno contemporaneamente prova dell'avvenuto attento esame dell'elaborato così che vengono vanificate molte delle doglianze con le quali oggi si contesta, in sede giurisdizionale, l'affrettata o superficiale correzione dei temi).

TITOLO V - Procedimento disciplinare

La struttura del procedimento disciplinare è stata innovata allo scopo di valorizzare alcuni principi ritenuti non derogabili, in particolare, con riferimento alla fase non giurisdizionale, i principi a cui ci si è ispirati sono quelli di:

a) strutturare il procedimento disciplinare in forma tale da garantire il più possibile l'effettività dei procedimenti stessi;

b) introdurre una chiara distinzione tra la funzione istruttoria e la funzione giudicante;

c) garantire in misura importante una forma di terzietà dell'organismo giudicante;

d) nel contempo garantire ai componenti i consigli degli ordini circondariali il mantenimento dell'attività disciplinare, ciò al fine di assicurare agli stessi la conoscenza e la sensibilità della materia deontologica. Un tanto, infatti, appare essenziale per la funzione di tutela dei cittadini che questa legge attribuisce in forma essenziale e primaria ai consigli degli ordini circondariali;

e) strutturare il procedimento disciplinare con forme più garantiste, ferma la natura amministrativa della fase di cui in oggetto;

f) ampliare le forme di impugnazione, e ciò al duplice fine di ulteriormente garantire

l'effettività dell'esercizio dell'azione disciplinare da un lato, e, dall'altro lato, di favorire, seppur in maniera mediata, la possibilità di promuovere l'impugnazione da parte degli esponenti, non parti nel procedimento disciplinare. A quest'ultima esigenza si risponde anche attraverso una significativa serie di comunicazioni informative.

Circa la funzione giurisdizionale del Consiglio nazionale forense, questa rimane sostanzialmente immutata, introducendosi, quale novità, la cosiddetta *reformatio in peius*, ciò potrà comportare, fra l'altro, una maggiore uniformità ed omogeneità in sede di applicazione delle sanzioni disciplinari.

Venendo all'articolato, con l'articolo 50 si istituisce un organo distrettuale, diretta emanazione dei consigli degli ordini circondariali, denominato consiglio di disciplina degli ordini ed avente sede presso il consiglio dell'ordine distrettuale.

Questo organismo è diviso in due sezioni assolutamente distinte fra di loro, la sezione istruttoria e la sezione giudicante, ciascuna dotata di proprio presidente e con composizione marcatamente differenziata.

Infatti, la sezione istruttoria è composta da avvocati eletti dai consigli degli ordini circondariali e di essa non possono far parte i consiglieri degli ordini stessi.

La sezione giudicante, invece, è composta da componenti dei consigli degli ordini circondariali, indicati allo scopo dagli stessi consigli.

Entrambe le sezioni sono divise in collegi.

I collegi istruttori sono composti da tre membri, mentre i collegi giudicanti sono composti da nove membri, ovvero dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale cui appartiene l'incolpato e da altri tre consiglieri dello stesso ordine, nonché da altri cinque consiglieri degli ordini circondariali del distretto.

In questa maniera si profila già con chiarezza una netta separazione tra l'organismo istruttorio e quello giudicante, quanto a que-

st'ultimo si evidenzia come, da un lato i consiglieri circondariali ed i rispettivi consigli degli ordini continuino ad esercitare la funzione disciplinare, e tuttavia, dall'altro, la composizione dei collegi giudicanti determini una posizione di minoranza dei consiglieri dell'ordine di appartenenza dell'incolpato. Con ciò favorendosi una forma di terzietà del «giudice eletto» rispetto «all'incolpato elettore».

L'articolo 51 si occupa della competenza, individuandola, salvi i casi di incompatibilità, esclusivamente presso il consiglio di disciplina del luogo in cui si trova l'ordine di appartenenza dell'incolpato.

L'articolo 52 prevede l'obbligatorietà dell'azione disciplinare ad opera della sezione istruttoria del consiglio di disciplina, a tal fine, sia i consigli degli ordini circondariali, che l'autorità giudiziaria, dovranno dare immediata notizia alla sezione istruttoria competente di fatti di rilevanza disciplinare.

Al fine di evitare attività disciplinare superflua, peraltro, il comma 2 dell'articolo 52 prevede, in limitati casi, comunque riguardanti i rapporti di colleganza, la possibilità di una preventiva attività di conciliazione ad opera dei consigli degli ordini.

L'articolo 53 fa riferimento alla prescrizione dell'azione disciplinare, fissata in cinque anni dal compimento del fatto illecito.

Vengono altresì, e fra l'altro, indicate le ipotesi di interruzione della prescrizione, individuate in atti che siano sostanzialmente esercizio della potestà disciplinare. In ogni caso il termine di prescrizione non potrà essere prolungato oltre la metà di quello ordinario.

L'articolo 54 disciplina la fase istruttoria. In sintesi, ricevuti gli atti, il presidente della sezione istruttoria provvede all'iscrizione in apposito registro del nome dell'indagato e forma, secondo criteri indicati nel citato titolo, il collegio competente per la trattazione dell'istruttoria.

All'interno del collegio viene indicato l'istruttore, che provvede ad ogni accertamento,

anche a mezzo di prova delegata, e conclusi gli atti di sua competenza propone al collegio stesso, o l'archiviazione del procedimento, ma solo in caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, oppure l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso la proposta del capo di incolpazione.

Il collegio istruttoria, quindi, delibera l'archiviazione o l'apertura del procedimento, con le comunicazioni del caso.

Fra i destinatari della comunicazione vi è anche il soggetto esponente.

L'articolo 55 disciplina la fase del dibattimento di fronte al collegio giudicante.

In tal senso il presidente della sezione giudicante forma il collegio secondo i criteri esposti all'articolo 50, il collegio, come visto, ha sede presso il consiglio dell'ordine dell'incolpato ed è presieduto dal presidente dell'ordine stesso.

Nella fase che si apre, il designato consigliere relatore provvede ad inviare la comunicazione all'incolpato contenente tutte le indicazioni necessarie allo svolgimento di una completa e tempestiva difesa.

Terminata questa prima fase, il consigliere relatore propone al collegio la citazione a giudizio dell'incolpato, ma può anche proporre il proscioglimento dello stesso allo stato degli atti. È quest'ultimo un passaggio di rilevante novità, in quanto il proscioglimento allo stato degli atti finisce con il ricomprendere tutte quelle che erano, con la precedente disciplina, la gran parte delle ipotesi di archiviazione, rimanendo escluse, come visto, solo quelle per manifesta infondatezza.

La conseguenza è che il proscioglimento allo stato degli atti, in quanto provvedimento disciplinare, sarà soggetto ad ordinaria impugnazione.

Nel caso in cui il collegio disponga la citazione a giudizio, la stessa dovrà a sua volta contenere una serie di elementi ancora una volta idonei a garantire il corretto esercizio del diritto di difesa.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale potranno essere acquisite le prove testimoniali e documentali, anche per prova delegata, e, terminata la stessa, l'udienza dibattimentale si concluderà con la discussione e con la deliberazione del provvedimento disciplinare da prendersi a maggioranza del collegio.

In udienza viene data infine immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento.

L'articolo in commento introduce altresì termini massimi per il deposito della motivazione, che dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui alla precedente disciplina, nonché, ed in più, al presidente della sezione istruttoria ed all'autore dell'esposto.

Per quanto non specificatamente disciplinato si applicano le norme del codice di procedura civile, se compatibili.

L'articolo 56 tratta della decisione disciplinare e delle sanzioni disciplinari.

La decisione può consistere nel proscioglimento con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare», che può essere peraltro assunta in ogni stato del dibattimento, oppure nella dichiarazione di responsabilità disciplinare.

In quest'ultimo caso potrà applicarsi il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili, ovvero una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento quando il fatto non è grave;

b) censura, consistente nel biasimo formale, nei casi in cui la gravità dell'infrazione ed altri criteri elencati inducano a ritenere che l'incolpato non incorrerà in un'altra infrazione;

c) la sospensione dall'esercizio della professione che, rispetto alla disciplina precedente viene modificata nei termini minimi e massimi, partendo da un mese fino a tre anni. La stessa si applicherà per infrazioni

consistenti in comportamenti e gradi di responsabilità gravi;

d) la radiazione, consistente nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco speciale o registro, che verrà inflitta per violazioni che rendano incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'ordine professionale.

L'articolo 57 illustra il regime delle impugnazioni.

I provvedimenti disciplinari, assunti dai collegi giudicanti, possono essere impugnati, in sede giurisdizionale, di fronte al Consiglio nazionale forense.

Oltre ai soggetti già legittimati dalla precedente disciplina, nuovo soggetto legittimato con la presente normativa è, nei casi di proscioglimento, la sezione istruttoria. In questa funzione, peraltro, la sezione istruttoria potrà essere stimolata all'impugnazione da una richiesta motivata dell'esponente. In questa maniera si offre all'esponente, terzo rispetto al procedimento disciplinare, la possibilità di individuare un canale istituzionale, in qualche maniera privilegiato, destinato a veicolare le aspettative all'applicazione della sanzione disciplinare, purché ed in quanto motivate.

L'impugnazione si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria della sezione giudicante del consiglio di disciplina degli ordini a cui appartiene il collegio giudicante che ha emanato la decisione emanata.

Il procedimento di fronte al Consiglio nazionale forense ricalca sostanzialmente, senza modifiche di rilievo, quanto previsto dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Come già accennato più sopra, elemento nuovo è la possibilità del Consiglio nazionale forense di irrogare, in ogni caso di impugnazione da parte dell'incolpato, una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal collegio giudicante.

Resta immutata anche la disciplina dell'impugnazione delle sentenze del Consiglio nazionale forense di fronte alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione.

L'articolo 58 regola il rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale, affermando l'autonomia del primo rispetto al secondo anche quando oggetto di entrambi siano i medesimi fatti.

È tuttavia prevista la possibilità di sospensione del processo disciplinare, per una durata non superiore a due anni, in pendenza del procedimento penale.

L'articolo 59, coerentemente con quanto sopra, disciplina i casi di riapertura del procedimento disciplinare conclusosi con decisione definitiva, nei casi in cui la conclusione del procedimento penale confligga con quella disciplinare.

Per la riapertura del procedimento disciplinare e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio di disciplina che ha emesso la decisione, ma il collegio giudicante dovrà essere diversamente formato rispetto a quello che ha emesso il precedente provvedimento.

L'articolo 60 prevede il divieto di cancellazione dall'albo o dal registro a richiesta dell'incolpato sottoposto a procedimento disciplinare.

Regola altresì le ipotesi di pendenza di procedimento disciplinare e di cause di cancellazione obbligatorie *ex lege*.

In questi casi il procedimento disciplinare rimane sospeso e può essere ripreso qualora l'incolpato, eventualmente cessate le ragioni che hanno imposto la cancellazione, si iscriva nuovamente.

L'articolo 61 disciplina in maniera più rigorosa ed analitica rispetto al passato l'ipotesi della sospensione cautelare, la stessa potrà essere deliberata dal collegio giudicante, previa audizione dell'interessato e su richiesta della sezione istruttoria, in caso di applicazione di misure cautelari detentive o interdittive emesse in sede penale, di pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale,

di applicazione di misura di sicurezza detentiva e, in caso di condanna, anche in primo grado, per una serie di reati e di ipotesi penalmente rilevanti descritte alla lettera *b*) del comma 1.

La sospensione cautelare non potrà essere erogata per un periodo superiore ad un anno.

Avverso la sospensione l'interessato potrà proporre ricorso avanti al CNF nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

L'articolo 62 regola l'esecuzione delle decisioni disciplinari divenute definitive o comunque esecutive.

Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato.

A tal fine il Consiglio nazionale forense trasmette senza ritardo la propria sentenza al consiglio dell'ordine, affinché provveda alla notifica all'incolpato ed agli altri soggetti indicati.

Il consiglio dell'ordine, una volta perfezionata la notifica, comunicherà all'incolpato la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione, che avrà inizio dalla data della notifica surrichiamata.

In questa maniera la normativa in esame si preoccupa di semplificare la conoscibilità per i consigli degli ordini dell'esatto momento di decorrenza della esecuzione della sanzione.

In caso di applicazione della sanzione disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione e di precedente irrogazione di sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determinerà d'ufficio la durata della sospensione disciplinare, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

L'articolo 63 attribuisce al Consiglio nazionale forense poteri ispettivi sulle attività svolte dagli organismi disciplinari territoriali, un tanto, ed ancora una volta, al fine di garantire la effettività dell'esercizio dell'azione disciplinare.

Sugli aspetti meramente organizzativi, si pensi alla strutturazione delle segreterie, alle modalità di formazione dei diversi fasci-

coli ed alla loro circolazione, alla tenuta dei registri, interverrà apposito regolamento del CNF.

Va ancora aggiunto come la scelta del nuovo modello del procedimento disciplinare sia passata attraverso l'elaborazione e lo studio di altre, diverse soluzioni.

In particolare, si era valutato un sistema che prevedesse lo svolgimento di tutte e due le fasi, istruttoria e giudicante, in sede esclusivamente distrettuale, senza peraltro la partecipazione di componenti dei consigli degli ordini. Questa scelta, pur tracciando in maniera marcata una forma di terzietà dell'istruttore e del giudicante, tuttavia, presenta il limite di emarginare, appunto, i consiglieri degli ordini dall'esercizio della deontologia, e ciò a scapito di quella funzione, assolutamente primaria, di riferimento per i cittadini e per la categoria che questa legge assegna, sul territorio, ai consigli circondariali.

Si era altresì sviluppata l'ipotesi di un sistema che «esportasse» in sede distrettuale la fase istruttoria, lasciando quella giudicante ai singoli consigli degli ordini, con poteri di impugnazione da parte dell'organo istruttorio distrettuale.

Questa soluzione, tuttavia, pur soddisfacendo l'esigenza di lasciare permanere in capo ai consigli circondariali l'esercizio della deontologia, può lasciare permanere qualche perplessità circa la carenza di terzietà del giudicante.

In sintesi la struttura procedurale prescelta, la composizione dei collegi giudicanti, le forme di ispezione introdotte paiono essere un corretto bilanciamento delle varie e diverse esigenze su illustrate, e dovranno garantire un sempre più corretto ed effettivo esercizio dell'attività disciplinare da parte degli organi a ciò deputati, ciò nell'interesse della collettività da un lato e del rispetto del decoro della professione forense dall'altro.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Disciplina dell'ordinamento forense e della professione di avvocato)

1. La professione di avvocato è disciplinata dalla presente legge nel rispetto dei principi costituzionali, e della normativa comunitaria.

2. L'avvocato è un libero professionista che opera con attività abituale e prevalente in piena libertà, autonomia, e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazione dei principi di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione, e dell'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.

4. In considerazione della specificità e rilevanza della funzione difensiva, l'ordinamento forense:

a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato onde garantire la tutela degli interessi generali sui quali essa incide;

b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, favorendo la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, al fine di garantire in ogni sede la

massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona e dare attuazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale.

5. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF prevista dalla presente legge, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di parere dei consigli dell'ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali individuate dal Congresso nazionale forense di cui all'articolo 37, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e l'organismo eventualmente previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.

Art. 2.

(Funzioni dell'avvocato)

1. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica; per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 20.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge.

3. Sono attività esclusive dell'avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito: la rappresentanza, l'assistenza e la

difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione.

4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare.

5. È riservata, altresì, agli avvocati per assicurare al cittadino una tutela competente e qualificata, l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori del diritto.

6. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale.

7. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

8. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quando non costituiscono più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, ai sensi dell'articolo 498 del codice penale e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, ai sensi dell'articolo 348 dello stesso codice.

Art. 3.

(Doveri e deontologia)

1. L'avvocato è tenuto a rispettare le leggi e il codice deontologico, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia e

sulla indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. È dovere dell'avvocato adempiere agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

3. Le norme deontologiche, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata per la prevalente tutela dell'interesse del cliente. Le norme di cui al presente comma sono aggiornate periodicamente e realizzano i principi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi, nel rispetto del diritto comunitario, da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane.

4. Il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 4.

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità solidale e illimitata dei soci, tutti necessariamente iscritti all'albo. Lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui l'incarico sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. L'appartenenza a un'associazione o a una società non pregiudica l'autonomia o l'indipendenza intellettuale o di giudizio degli associati e dei

soci. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili.

2. È vietata la costituzione di società di capitali che abbiano nel proprio oggetto l'esecuzione delle prestazioni indicate nell'articolo 2.

3. Le associazioni e le società di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense, altri professionisti iscritti in albi appartenenti a categorie individuate dal CNF con regolamento.

4. Le società o associazioni multidisciplinari possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all'albo. Le associazioni e le società hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

5. L'associato e il socio possono far parte di una sola associazione o società.

6. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I soci e gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società.

7. Alle società multidisciplinari si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano le società tra avvocati indicate nel comma 1.

8. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

9. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di

cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. L'avvocato, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato dal CNF al fine di adeguare le suindicate norme del codice civile alle previsioni della presente legge ed alle specificità della professione forense.

Art. 5.

(Segreto professionale)

1. L'avvocato è tenuto nei confronti della parte assistita alla rigorosa osservanza del segreto professionale nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. L'avvocato è altresì tenuto all'osservanza del massimo riserbo in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

4. L'avvocato, i suoi collaboratori e dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvo quanto disposto nel codice di procedura penale.

Art. 6.

(Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio

professionale. Il domicilio professionale è il luogo ove l'avvocato svolge la professione in modo prevalente. Ogni variazione è tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine.

2. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

4. La violazione degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.

Art. 7.

(Impegno solenne)

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia».

Art. 8.

(Specializzazioni)

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista, secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 8.

2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e plura-

lismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;

b) i percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno due anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

e) il regime transitorio.

3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 250 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione, presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame sarà designata dal Consiglio nazionale forense e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento di cui al comma 1.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.

5. I soggetti di cui al comma 3, lettera *c)*, organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

8. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione ha adeguata diffusione e rappresentanza territoriale;

b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Pubblicità e informazioni sull'esercizio della professione)

1. È consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza dei principi del codice deontologico.

Art. 10.

(Formazione permanente)

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell'interesse degli utenti.

2. Con apposito regolamento approvato dal CNF sono disciplinate, in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione permanente da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.

3. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Art. 11.

(Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti stipulano polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile

derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione, se richiesta, al consiglio dell'ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previsti nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi.

5. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.

6. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 5 l'avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione indicandone gli estremi.

Art. 12.

(Tariffe professionali)

1. Il compenso professionale è determinato consensualmente tra le parti in forma scritta tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5. I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione.

2. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

3. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, e sono individuati garantendo che gli stessi perseguano l'obiettivo di tutela dei consumatori ed il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli av-

vocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente spetta ai consigli dell'ordine esperire il tentativo di conciliazione per determinare motivatamente i compensi, secondo le voci e i criteri della tariffa, valutata l'incidenza e il pregio dell'attività professionale svolta.

Art. 13.

(Sostituzioni e collaborazioni)

1. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato con delega scritta.

2. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

3. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

5. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

- b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
- c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
- d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;
- e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che va indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;
- f) il registro dei praticanti;
- g) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro;
- h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;
- i) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
- l) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 2 dell'articolo 6;
- m) ogni altro albo, registro, o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito *internet* dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d'appello, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui

è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal CNF.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 14.

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che va indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;

f) il registro dei praticanti;

g) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro;

h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;

i) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

l) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 2 dell'articolo 6;

m) ogni altro albo, registro, o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito *internet* dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d'appello, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal CNF.

Art. 15.

(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) avere superato l'esame di abilitazione non oltre i cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione;

b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e non essere stato dichiarato fallito, salvo aver ottenuto la esdebitazione;

d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 16;

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

f) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

2. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*.

3. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale.

4. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

5. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di cui al comma 9. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica, al quale

sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al CNF. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, il quale decide sul merito dell'iscrizione. La sentenza del CNF è immediatamente esecutiva.

6. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione;

b) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

c) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

d) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 19;

e) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'Ente.

8. Per la cancellazione dal registro dei praticanti, si applica l'articolo 41.

9. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non

inferiore a dieci giorni. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

10. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la Corte d'appello e il tribunale.

11. L'interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al CNF nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

12. L'avvocato cancellato dall'albo a termini del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da *a*) a *f*) del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 5.

13. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, fermo quanto previsto dall'articolo 60.

14. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 12 è anche reinscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 20 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era assegnato.

15. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 57. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

16. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Art. 16.

(Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore di società di persone, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali;

d) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;

e) con la qualità di ministro di culto;

f) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 17.

(Eccezioni alle norme sull'incompatibilità)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 16, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti

nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 21.

Art. 18.

(Sospensione dall'esercizio professionale)

1. È sospeso dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato nominato presidente della Repubblica, presidente della Camera dei deputati, presidente del Senato, presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale e assessore regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario governativo, componente di una autorità indipendente, presidente di provincia o assessore provinciale di provincia con più di trecentomila residenti, sindaco o assessore comunale di comune con più di centomila residenti.

2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore a cinque anni. La sospensione non può essere concessa per più di una volta.

3. Della sospensione è fatta annotazione dell'albo.

Art. 19.

(Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri)

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, salve le eccezioni previste per regolamento. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e

continuativo e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento del CNF che preveda anche eventuali criteri presuntivi, sentita la Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense. Può costituire criterio presuntivo il livello minimo di reddito in vigore per la Cassa di previdenza e assistenza per l'accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo della professione.

2. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all'ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

4. La mancanza della continuità ed effettività dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, con l'applicazione dell'articolo 15, comma 8.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla revisione periodica dell'esercizio effettivo e continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

Art. 20.

(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno

cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. A modificazione di quanto prescritto nell'articolo 4 della citata legge n. 1003 del 1936, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette. Alternativamente, l'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di anni dieci, e successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'Avvocatura del CNF, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione; allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione entro il limite massimo di tre anni coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

Art. 21.

(Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti quesiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalente-

mente da enti pubblici, i quali si occupino, con autonomia e indipendenza, esclusivamente e stabilmente della trattazione degli affari legali dell'ente, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

CAPO I

L'ORDINE FORENSE E GLI ORDINI TERRITORIALI

Art. 22.

(L'Ordine forense)

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'Ordine forense.

2. L'Ordine forense si articola nel CNF e nei Consigli degli ordini distrettuali e circondariali.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei

principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

4. Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, né il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ed ogni norma concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. In relazione all'attività svolta essi redigono scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità a regolamento emanato dal CNF.

Art. 23.

(L'Ordine circondariale forense)

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine territoriale ha la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello locale.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 29 e dal regolamento approvato dal CNF.

3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il Collegio dei revisori dei conti nominato dal presidente del locale Tribunale.

Art. 24.

(Organi dell'ordine circondariale)

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il Consiglio;
- c) il presidente;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere;
- f) il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

Art. 25.

(L'assemblea)

1. L'assemblea è costituita dagli iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento approvato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo negli ordini sino a duemila iscritti, oppure almeno un quinto degli iscritti negli ordini con più di duemila iscritti.

Art. 26.

(Il consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto mediante elezione:

- a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
- b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
- c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
- d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
- e) da quindici membri qualora l'ordine conti a millecinquecento iscritti;
- f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
- g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli Enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Non sono considerate le elezioni fatte nel corso di un mandato del consiglio se l'incarico è durato meno di un anno.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere fino a due vicepresidenti e un vice-segretario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di in-

compatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione, tuttavia la presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 27.

(Compiti e prerogative del consiglio)

1. Il consiglio:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) approva i regolamenti interni; i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, e secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione;

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontolo-

giche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti della commissione distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;

g) esegue il controllo della continuità ed effettività dell'esercizio professionale;

h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

i) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione continua degli avvocati;

l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi va redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

p) può costituire o aderire ad Unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le Unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale.

Ciascuna Unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

r) favorisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato dal CNF, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, che devono garantire l'economicità della gestione.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate in questo articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'Avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera *a)* del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del presidente della Repubblica del 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

5. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, fissato sono sospesi, dal consiglio dell'ordine con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

Art. 28.

(Sportello per il cittadino)

1. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce lo sportello per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

3. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino.

4. Per regolare l'accesso allo sportello per il cittadino il consiglio dell'ordine degli avvocati può stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali, con le Camere di commercio e con le associazioni di cittadini e consumatori.

5. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine degli avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa. L'accesso allo sportello per il cittadino per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fattispecie per le quali chiedono di accedere allo sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legislazione vigente.

6. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le moda-

lità per l'accesso allo sportello per il cittadino e per l'accertamento del requisito di reddito per l'accesso medesimo.

Art. 29.

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del Tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.

3. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

4. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

5. Le competenze dovute ai revisori saranno liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento.

Art. 30.

(Funzionamento dei Consigli dell'ordine per commissioni)

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri, possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati

iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Art. 31.

(Scioglimento del consiglio)

1. Il consiglio è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;

c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

CAPO II

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 32.

(Durata e composizione)

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e 59 e seguenti

del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36, , in numero di un componente per ciascun distretto di Corte d'appello. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo consiglio convocata dal presidente in carica.

3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti delle commissioni, del collegio dei revisori dei conti e degli altri organi previsti dal regolamento.

5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Art. 33.

(Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

a) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i

rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e i regolamenti interni per il suo funzionamento;

c) esercita la giurisdizione, in conformità all'articolo 34;

d) emana e aggiorna periodicamente, il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli degli ordini, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato, e formata da componenti del CNF, e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15;

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli territoriali;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali;

h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 41 e 42 per i rapporti con le università e dagli articoli 44 e 45 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;

l) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

n) adotta il regolamento in materia di specializzazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 5;

o) propone al Ministro di giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 31;

p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

s) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

t) esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

Art. 34.

(Competenza giurisdizionale)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita il potere di-

sciplinare nei confronti dei propri componenti.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la Corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

5. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

6. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

7. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 35.

(Funzionamento)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 34 con la presenza di almeno otto componenti, secondo le norme del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giu-

dici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli distrettuali di disciplina e dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti.

4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all'articolo 29, comma 5.

Art. 36.

(Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

CAPO III

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Art. 37.

(Congresso nazionale forense)

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense.

2. Il congresso nazionale forense è il momento di confluenza di tutte le sue componenti dell'Avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia; tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie.

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

CAPO I

RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 38.

(Corsi di laurea specialistici)

1. Ferma restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano il carattere professionalizzante dei propri insegnamenti, promuovendo altresì l'orientamento pratico e casistico degli studi.

Art. 39.

(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)

1. Ai fini di cui all'articolo 38, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute convocate per discutere profili applicativi del principio di cui all'articolo 38.

2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università *viciniore*.

Art. 40.

(Accordi tra università e ordini forensi)

1. Le università e i consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

CAPO II

IL TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 41

(Contenuti e modalità di svolgimento)

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di un test di ingresso, da svolgersi periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali.

3. Il *test* di ingresso è disciplinato da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L'aspirante praticante avvocato è ammesso a sostenere il *test* di ingresso nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza. Ai fini dell'espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso l'ordine distrettuale apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 15.

5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa; al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l'avvocato dagli articoli 16 e 17.

6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

7. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;

c) per non più di sei mesi, in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

8. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.

10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientrano nella competenza del Pretore.

11. Il CNF disciplina con regolamento:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea.

12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto.

Art. 42.

(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi.

2. Il CNF disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca.

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecentocinquanta ore per l'intero biennio;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

3. I costi per la istituzione e lo svolgimento dei corsi di formazione possono essere, in parte, a carico dei praticanti che le frequentano, ferma restando la possibilità per gli ordini e le associazioni forensi di accedere a finanziamenti resi disponibili dallo Stato, dalle regioni, da altri enti pubblici e da privati. I consigli dell'ordine possono istituire borse di studio o altre forme di agevolazione.

Art. 43.

(Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare

alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

CAPO III

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 44.

(Disposizioni generali)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, che non abbia compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45.

2. La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di Corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 45.

(Prova di preselezione informatica)

1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da regolamento emanato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta, comunque, il regolamento.

2. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) predisposizione dell'archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;

b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, per assicurare la assegna-

zione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.

3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all'80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento di cui al comma 1.

Art. 46.

(Esame di Stato)

1. L'esame di Stato si articola:

a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa;

b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova

scritta, e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario.

2. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito.

3. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta.

5. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

6. La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro di giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

7. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento di un commissario presente.

8. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia al commissario è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 7.

9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall'articolo 326 del codice penale. Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati sono denunciati alla commissione distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all'albo, per i provvedimenti di sua competenza.

10. Per la prova orale, la commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

11. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

Art. 47.

(Commissioni esaminatrici)

1. La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato, è nominata dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, un effettivo e un supplente professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni Corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario alle dirette dipendenze del presidente, uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro di giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro di giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una Commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

Art. 48.

(Disciplina transitoria per la pratica professionale)

1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere conseguita anche superando l'esame di cui all'articolo 49, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità so-

praindicate, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 42. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato una volta sola, per altri due anni.

2. Alla proroga si provvede con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è necessario il superamento di un *test* di ingresso secondo quanto previsto dall'articolo 41.

4. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «di avvocato e» sono soppresse.

Art. 49.

(Disciplina transitoria per l'esame)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto all'articolo 48, comma 1, ferma la prova di preselezione informatica prevista dall'articolo 45, si articola:

a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:

1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;

b) in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e di-

mostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario.

TITOLO V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I

REGOLE GENERALI

Art. 50.

(Consiglio di disciplina degli ordini)

1. La funzione disciplinare è esercitata dal consiglio di disciplina degli ordini, organo degli ordini circondariali del distretto, istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello. Rimangono regolati dalla precedente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione, altrimenti gli atti sono trasmessi al consiglio di disciplina degli ordini competente.

2. Il consiglio di disciplina degli ordini è diviso in due autonome sezioni; una istruttoria ed una giudicante.

3. I componenti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le trasferte compiute in adempimento di ogni compito ad essi affidato.

4. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti della sezione istruttoria nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di tre volte.

5. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

6. La carica di componente della sezione istruttoria è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, consigliere dell'ordine, componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense; si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine.

7. La sezione giudicante è composta dai consiglieri degli ordini circondariali, designati secondo modalità previste dal regolamento del CNF. La carica di componente della sezione giudicante è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense e di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

8. Le riunioni di insediamento delle due sezioni costituenti il consiglio di disciplina degli ordini vengono convocate per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali dell'esito delle operazioni elettorali e di designazione. Nelle stesse riunioni, che sono presiedute dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, ciascuna sezione elegge tra i propri componenti il presidente.

9. I collegi istruttori siedono presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale e sono composti da tre membri, di volta in volta designati dal presidente della sezione istruttoria fra i componenti la sezione stessa; il collegio

è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.

10. I collegi giudicanti siedono presso i Consigli degli ordini circondariali e sono composti da nove membri: il presidente del consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato o suo delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, cinque membri, di volta in volta designati dal presidente della sezione giudicante fra i componenti la sezione stessa, con esclusione dei consiglieri dell'ordine di appartenenza dell'incolpato designati alla sezione, tre consiglieri dell'ordine dell'incolpato a loro volta indicati dal presidente della sezione giudicante.

11. I collegi sono presieduti dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale o suo delegato. Il presidente della sezione giudicante designa due supplenti destinati ad integrare il Collegio per l'ipotesi di impossibilità o incompatibilità a partecipare dei suoi componenti, uno fra i componenti la sezione giudicante ed uno fra i componenti del consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato.

12. Fermo quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, per i componenti del consiglio disciplinare degli ordini, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un Consigliere dell'ordine circondariale il presidente della sezione giudicante deve costituire un collegio a cui non devono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine ed il dibattimento dovrà tenersi presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale; se il procedimento riguarda un componente del consiglio dell'ordine distrettuale il dibattimento si tiene presso la sede di altro consiglio dell'ordine circondariale del distretto, indicato dal presidente della sezione giudicante.

13. I componenti dei collegi giudicanti possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

14. Per la validità delle riunioni dei collegi istruttori e giudicanti, è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti.

15. Le spese del consiglio di disciplina degli ordini sono sostenute dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario alla data del 31 dicembre precedente l'elezione e la designazione dei componenti del consiglio di disciplina stesso.

16. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento dei Consigli di disciplina e la relativa organizzazione.

Art. 51.

(Competenza)

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico sono sottoposte al giudizio disciplinare del consiglio di disciplina territorialmente competente.

2. La competenza territoriale del consiglio di disciplina è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato.

3. Nell'ipotesi in cui l'indagato o l'incolpato sia uno dei componenti del consiglio di disciplina degli ordini ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Art. 52.

(Azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata d'ufficio dalla sezione istruttoria del consiglio di disciplina ovvero a seguito di comunicazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare da parte di chiunque.

2. Al fine di cui al comma 1:

a) il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto una segnalazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ovvero l'abbia acquisita d'ufficio, la trasmette senza ritardo alla sezione istruttoria del consiglio di disciplina competente;

b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia alla sezione istruttoria competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché degli sviluppi processuali successivi.

3. Se l'esponente sia un avvocato e l'esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell'ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione, purché il fatto non abbia comportato danni per l'assistito o terzi e non abbia avuto rilevanza esterna, tenta la conciliazione tra i colleghi prima di inoltrare l'esposto. Se la conciliazione riesce, archivia la segnalazione dandone comunicazione al consiglio di disciplina; indipendentemente dalla intervenuta conciliazione tra i colleghi il consiglio, se ritiene il fatto lieve e non scusabile, può disporre con l'archiviazione dell'esposto il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b).

Art. 53.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare

ai sensi dell'articolo 59 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto:

a) dalla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare;

b) dalla comunicazione all'iscritto del capo di incolpazione;

c) dalla delibera di convocazione dell'incolpato;

d) dalla notifica della decisione del collegio giudicante emessa all'esito del dibattimento;

e) dalla notifica all'iscritto della sentenza pronunciata dal CNF ai sensi dell'articolo 57;

f) da ogni atto che sia esercizio della potestà disciplinare.

4. Dalla data di comunicazione o notifica dell'atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; in caso di pluralità di atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.

5. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di due anni dalla sua apertura; non si computano a tal fine i periodi di sospensione ed i rinvii chiesti dall'incolpato o dal suo difensore sia in fase di istruttoria che in fase dibattimentale, o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il collegio giudicante.

Art. 54.

(Istruttoria disciplinare)

1. Ricevuti gli atti, il presidente della sezione istruttoria distrettuale provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui la stessa si riferisce

e forma il collegio competente per la trattazione dell'istruttoria.

2. Il presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se stesso o altro componente del collegio stesso. L'istruttore designato diventa responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall'istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. L'istruttore provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di nove mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii chiesti dall'interessato. L'istruttore ha facoltà di delegare, per l'audizione dei denunciati e l'assunzione di ogni informazione utile, il presidente del consiglio dell'ordine ove il mezzo istruttorio deve essere assunto, che deve provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, ed inviare il verbale dell'assunzione della prova all'istruttore. Se il presidente del consiglio dell'ordine non provvede, gli atti istruttori sono compiuti dall'istruttore.

3. Conclusi gli atti di sua competenza, ed in caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l'istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del procedimento. In questo secondo caso, approva il capo di incolpazione.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all'iscritto, al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

Art. 55.

(Dibattimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il collegio istruttore approvi l'apertura del procedimento disciplinare, gli atti sono trasmessi al presidente della sezione giudicante per la formazione del collegio ai sensi dell'articolo 50, e da questi al collegio giudicante così formato presso il consiglio dell'ordine dell'incolpato. Il presidente del collegio nomina il consigliere relatore, e ne dà comunicazione all'incolpato, all'esponente e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

b) il consigliere relatore invia la comunicazione all'incolpato, la quale contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri;

1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

1.4) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie e documenti;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere relatore propone al collegio il prosciogli-

mento nelle forme di cui all'articolo 56, comma 1, lettera *a*), oppure di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio è notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 30 giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale. La citazione contiene:

- 1) le generalità dell'incolpato;
- 2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;
- 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti al collegio giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
- 4) l'avviso che l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti sono compiuti entro il termine di giorni sette prima della data fissata per il dibattimento;
- 5) l'elenco dei testimoni che il collegio intende ascoltare;
- 6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario d'udienza;

e) nel corso del dibattimento, che si apre con l'esposizione dei fatti da parte del relatore, l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni. L'incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all'esame del collegio. L'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

f) il collegio giudicante acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato e dal pubblico ministero; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l'accertamento dei fatti, anche nelle forme della prova delegata di cui all'articolo 54, comma 2;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione, così gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato, se intende fare dichiarazioni, e al suo difensore, per le loro conclusioni e per la discussione, che si svolge nell'ordine che precede; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il collegio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente;

l) viene data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da altro consigliere se il presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal presidente del collegio e dal relatore; esso è depositato nella segreteria della sezione giudicante del consiglio di disciplina e del consiglio dell'ordine dell'incolpato entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del disposi-

tivo. Copia integrale del provvedimento è notificato all'incolpato, al pubblico ministero, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio di disciplina degli ordini; ne è altresì fatta comunicazione al presidente della sezione istruttoria ed all'autore dell'esposto. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al triplo, con provvedimento del presidente del collegio giudicante allegato al dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura civile, se compatibili.

2. Il procedimento avanti il collegio giudicante si conclude entro il termine di quindici mesi dalla sua apertura; nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii chiesti dall'incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il collegio giudicante.

Art. 56.

(Decisione disciplinare e sanzioni)

1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»; il collegio giudicante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato del procedimento presso di esso incardinato;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili, in ogni stato del procedimento presso di esso incardinato;;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione.

2. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

3. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

4. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e gradi di responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco speciale o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro consiglio dell'ordine, salvo quanto stabilito nell'articolo 62, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco speciale o registro.

6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

Art. 57.

(Impugnazioni)

1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità; per ogni decisione da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il consiglio di disciplina che ha

emesso la decisione; da parte della sezione istruttoria nel caso di proscioglimento.

2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al Procuratore della Repubblica, al Procuratore generale, competenti per territorio e al presidente della sezione istruttoria del consiglio di disciplina degli ordini richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.

3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria della sezione giudicante del consiglio di disciplina degli ordini cui appartiene il collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera *m*). Si applica, per quanto non specificato nel presente articolo, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni.

4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.

5. Il ricorso è notificato al pubblico ministero ed al procuratore generale della corte d'appello che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica. Ne è altresì data comunicazione al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato.

6. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 61.

7. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

8. In ogni caso di impugnazione da parte dell'incolpato, il CNF può irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal collegio giudicante.

9. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

10. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale della corte d'appello al cui distretto appartiene l'incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

11. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 58.

(Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all'eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso per una durata non superiore a due anni. Durante il periodo di sospensione non decorre il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta all'avvocato dall'autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

Art. 59.

(Riapertura del procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento dell'incolpato;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che il collegio giudicante non ha potuto valutare. In tale caso, i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio di disciplina che ha emesso la decisione. In tal caso il presidente della sezione giudicante lo assegna ad un collegio che deve essere diversamente formato da quello che ha emesso il precedente provvedimento.

Art. 60.

*(Divieto di cancellazione
volontaria dall'albo)*

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno della iscrizione nel registro di cui all'articolo 54, comma 1, non può essere deliberata la richiesta di cancellazione fatta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare né essere accolta la richiesta del suo trasferimento. E ciò fino alla fine del procedimento.

2. Nel caso di cancellazione d'ufficio, il procedimento disciplinare rimane sospeso; può essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato, cessate le ragioni che hanno imposto la cancellazione, si iscriva nuovamente. Dalla delibera di cancellazione rimangono sospesi i termini per la celebrazione del giudizio ed i termini di prescrizione.

Art. 61.

(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio può essere deliberata, senza indugio, dal collegio giudicante, previa audizione dell'interessato e su richiesta della sezione istruttoria nei seguenti casi:

a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

b) pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado;

c) applicazione di misura di sicurezza detentiva;

d) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378,

381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La decisione è deliberata in camera di consiglio, dopo aver concesso un termine per il deposito di difese non inferiore a dieci giorni.

3. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, non deliberato il provvedimento sanzionatorio.

5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se venga deliberato di non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero se venga disposta l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

7. Contro la sospensione cautelare, l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

Art. 62.

(Esecuzione)

1. La decisione emessa dal collegio giudicante del consiglio di disciplina non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 61 e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del collegio giudicante del consiglio di disciplina, o dal giorno suc-

cessivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa dal CNF.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'incolpato. A tal fine il CNF trasmette senza ritardo al consiglio dell'ordine competente, affinché provveda alla notifica all'incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa.

4. Il consiglio dell'ordine, una volta perfezionata la notifica e verificata la data della stessa, invia all'incolpato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, nonché a tutti i consigli dell'ordine. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio della radiazione, può essere richiesta, non oltre un anno dalla scadenza di tale termine, nuova iscrizione all'albo, all'elenco speciale o al registro, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 15.

Art. 63.

(Poteri ispettivi del CNF)

1. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il

patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli di disciplina degli ordini. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti i Consigli di disciplina chiedendo la loro sostituzione agli ordini. Gli ispettori possono segnalare al collegio di disciplina degli ordini competente eventuali negligenze riguardanti i componenti la sezione giudicante designati fra i componenti del consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i Consigli dell'ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 50.

TITOLO VI

DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 64.

(Delega al Governo per il testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai principi e criteri direttivi seguenti:

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposi-

zioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

Art. 65.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti in questa legge, da approvare entro il termine di cui al comma 3, si applicano se necessario e in quanto applicabili, le norme vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistano incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il CNF ed i Consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.

4. È data facoltà ai Consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato. In ogni caso, gli organi eletti decadono alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

